

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **57/1975** (ECLI:IT:COST:1975:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **19/12/1974**; Decisione del **05/03/1975**

Deposito del **12/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7703**

Atti decisi:

N. 57

SENTENZA 5 MARZO 1975

Deposito in cancelleria: 12 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 77 del 20 marzo 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Gumina Salvatore e Tranchina Lucrezia, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento civile - promosso da Gumina Salvatore nei confronti di Tranchina Lucrezia e pendente davanti al tribunale di Palermo - l'avvocato Nicolò Porcaro rinunziò al mandato conferitogli dal Gumina e non venne sostituito.

Con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1970 il tribunale di Palermo condannò il Gumina a pagare alla Tranchina la somma di lire 501.315, oltre alle spese. Copia di tale sentenza fu notificata in data 22 gennaio 1971 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170, primo comma, del codice di procedura civile - all'avvocato Porcaro. Altra copia della stessa sentenza fu notificata il 5 febbraio 1971 personalmente al Gumina, al suo domicilio.

Con atto notificato il 6 marzo 1971 il Gumina propose appello a mezzo del nuovo procuratore avv. Francesco di Gangi. L'altra parte, Tranchina Lucrezia, eccepì l'inammissibilità dell'appello perché notificato il 6 marzo 1971, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito avv. Porcaro, effettuata il 22 gennaio 1971.

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla stessa non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, in quanto dalla sua correlazione con gli artt. 170 e 285 stesso codice deriva che, dopo la costituzione della parte in giudizio a mezzo del procuratore, anche le notificazioni previste dall'art. 292, comma primo e ultimo, si fanno al procuratore già costituito che abbia rinunciato al mandato; e, quindi, la detta norma contrasta con i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

La questione di legittimità costituzionale, sollevata nell'ordinanza di rimessione, concerne l'art. 85 cod. proc. civ. - nella parte in cui dispone che "la revoca o la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore" - per violazione dei principi di eguaglianza e di diritto di difesa, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza - poiché a norma degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. debbono notificarsi al procuratore, che ha rinunciato alla procura e non è stato sostituito, tutti gli atti, e, quindi, anche quelli tassativamente elencati nell'art. 292 cod. proc. civ., da notificare

personalmente al contumace - l'art. 85 citato violerebbe detti principi costituzionali, data la posizione "sostanzialmente eguale del contumace a quella della parte nel caso che il suo difensore rinunci alla procura".

La questione non è fondata.

Invero non può condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della situazione processuale del contumace a quella della parte costituita, nel caso di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso.

Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo; e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace in coerenza con il principio di eguaglianza. E a tale principio è ispirato l'art. 292 cod. proc. civ., che prescrive la notificazione personale al contumace degli atti in esso tassativamente elencati, notificazione alla quale non è estraneo l'interesse della parte costituita, in relazione alla prova e alla natura degli atti notificati. E a detto principio deve ricondursi l'art. 294, che ammette la rimessione in termini se il contumace dimostri "che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile". La revoca o la rinuncia alla procura, invece, attengono alla ben diversa situazione della regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato svolgimento del processo in coerenza con i principi dell'art. 24 della Costituzione, il quale - come questa Corte ebbe ad affermare (sentenza 8 marzo 1957, n. 46) - col proclamare la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento rende concreto il diritto alla tutela in giudizio previsto dal primo comma dello stesso articolo; e per tali caratteri di inviolabilità e concretezza (come questa Corte ribadì con la sentenza 16 marzo 1971, n. 47), il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo e il compito del difensore ha importanza essenziale nel dinamismo dello svolgimento processuale, sì da essere considerato in dottrina e in giurisprudenza come un caso di rappresentanza legale. Tali considerazioni non vengono adeguatamente contestate nell'ordinanza di rimessione con l'obiezione che, nel caso di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento del danno di difficile attuazione. In vero il diritto di difesa non è garantito dalla Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza può determinare, data la libertà di scelta che spetta alle parti, così come non può ritenersi che la Costituzione abbia assicurato alla parte una difesa piena di indulgenza per preclusioni che fossero causate da analoghe negligenze della stessa ove le spettasse un jus postulandi.

In proposito va aggiunto che la parte, ai sensi dell'art. 85 citato, ha l'onere di immediata sostituzione del difensore nelle ipotesi di revoca e di rinuncia del medesimo, e ciò anche nell'interesse della controparte di avere un contraddittore ritualmente costituito; e che l'eventuale negligenza della parte non può certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del codice di

procedura civile, nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, con ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio 1973, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.